SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 17

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 gennaio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ministero dell'interno

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 dicembre 2010.

Individuazione di una lotteria nazionale ad estrazione differita per l'anno 2011.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722 come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare le lotterie nazionali per l'anno 2011;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati e garantire un significativo rilancio del settore, si è ritenuto opportuno prevedere per l'anno 2011 l'indizione di un'unica lotteria nazionale ad estrazione differita;

Ritenuto, altresì, che occorre garantire un maggiore periodo di permanenza sul mercato dei biglietti ed assicurarne, nel contempo, modalità interattive attraverso il collegamento con spettacoli radiotelevisivi;

Visti i pareri espressi dalla Commissione 6ª Finanze e Tesoro del Senato e dalla Commissione 6ª Finanze della Camera dei deputati;

Visto il decreto 10 luglio 2008 con il quale è stata delegata al Sottosegretario di Stato, on. Alberto Giorgetti, la competenza in materia di giochi;

Decreta:

È individuata, per l'anno 2011, la seguente lotteria nazionale ad estrazione differita:

1. Lotteria Italia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2010

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze*
Il Sottosegretario di Stato
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 32

11A00677

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 dicembre 2010.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, formazione nel settore della biomedicina molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia. (Prot. 970/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008 n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», istitutivo tra l'altro del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Viste, le linee guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002, che hanno posto, quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative;

Considerato che, a tale scopo, le linee-guida individuano, tra gli strumenti d'attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma con le regioni mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie;

Visto il protocollo d'intesa, sottoscritto in data 21 novembre 2003, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione nell'area regionale di un distretto tecnologico nel settore della biomedicina molecolare;

Visto l'accordo di programma (di seguito denominato «Accordo») siglato in data 5 ottobre 2004 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (distretto tecnologico) avente ad oggetto la biomedicina molecolare, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2006;

Visto l'atto integrativo al predetto accordo, siglato in data 27 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Friuli-Venezia Giulia e registrato alla Corte dei conti in data 12 giugno 2009;

Considerato che il predetto accordo, così come modificato nell'atto integrativo, prevede l'impegno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a finanziare progetti aventi ad oggetto attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore della

biomedicina molecolare da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia, da presentare, selezionare e finanziare tramite l'utilizzo degli articoli 11, 12 e 13 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, attuativo delle disposizioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modifiche e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5 del predetto accordo che prevede un impegno complessivo di risorse, ove disponibili, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pari, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, a 5 milioni di euro;

Visto, il decreto direttoriale n.1982/Ric del 2 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 9 ottobre 2006, con il quale il Ministero ha emanato il I bando di invito alla presentazione, ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593/2000, di progetti nel settore della Biomedicina Molecolare da realizzarsi nella regione Friuli-Venezia Giulia, per un totale di risorse pari a 10 milioni di euro, a fronte dei complessivi 15 milioni di euro previsti dall'accordo;

Vista la nota 25 giugno 2008, prot. 30-bis/ASS 08, con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha proposto, in particolare, la destinazione dei rimanenti 5 milioni di euro previsti dall'Accordo ad un nuovo Bando, ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e del decreto ministeriale n. 593/2000 negli articoli 11 e 12;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1999), recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che tutti gli interventi da esso disciplinati gravino sulle risorse del fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, recante le: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, Prot. GAB./4 recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 («Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297») alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01» registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008, reg. n. 1, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008 unitamente alla nota esplicativa relativa al decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e le modalità di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul fondo per le agevolazioni alla ricerca;

Viste le disponibilità del fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui al decreto di riparto n. 560 del 2 ottobre 2009;

Vista la nota 14/08/2009, prot. n. 187, con la quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con il consorzio CBM, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, così come modificato dall'atto integrativo, ha comunicato al MIUR le valutazioni aventi ad oggetto le tematiche prioritarie ed i conseguenti risultati attesi, ai fini dello sviluppo del distretto tecnologico;

Ritenuta la opportunità di procedere, per l'attuazione degli interventi indicati nel richiamato accordo di programma e nel relativo atto integrativo, all'adozione del decreto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un impegno di risorse del FAR pari a 5 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi generali

1. Le linee-guida per la politica scientifica, tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 hanno posto quale obiettivo dell'asse IV, la promozione della capacità d'innovazione nelle imprese attraverso la creazione d'aggregazioni sistemiche a livello territoriale; ciò al fine di favorire una maggiore competitività delle aree produttive esistenti ad alta intensità di export, rivitalizzandole e rilanciandole attraverso la ricerca e lo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti le innovazioni di prodotto, di processo ed organizzative.

2. A tale scopo le linee-guida individuano, tra gli strumenti di attuazione, lo sviluppo di azioni concertate da tradursi in specifici accordi di programma mirati a realizzare sinergie nei programmi e complementarietà finanziarie.

3. In tale ambito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce particolare priorità ad interventi finalizzati alla realizzazione di distretti ad alta tecnologia, attraverso accordi di programma che prevedono la partecipazione congiunta di regioni, enti locali, finanza innovativa, mondo delle imprese, mondo scientifico.

4. Il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia presenta elementi di notevole rilevanza, quali:

l'esistenza nell'area regionale delle condizioni di base industriali e tecnico-scientifiche per realizzare un distretto tecnologico di successo nell'ambito della biomedicina molecolare;

l'esistenza di punti di forza nelle università, nei centri di ricerca (privati e pubblici), nelle numerose imprese di produzione e di servizi di grande qualificazione e di grande tradizione che ha già dimostrato di saper generare innovazioni mirate e specifiche e di saper alimentare anche un processo sul sistema imprenditoriale locale;

la presenza di imprese strettamente classificate o riconducibili al comparto della biomedicina molecolare con caratteristiche di alto livello qualitativo;

la presenza di un rilevante complesso di organismi e competenze di eccellenza nel sistema tecnico-scientifico, sia all'interno delle imprese che all'esterno, laboratori specialistici di enti pubblici di ricerca e di enti privati.

5. In tale quadro il MIUR e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno concordato sulla necessità di adottare una strategia condivisa per svolgere, nei settori scientifici e tecnologici predetti, interventi e azioni mirate al sostegno di attività di ricerca, all'incremento del grado di innovazione delle imprese, alla valorizzazione del capitale umano e delle iniziative che promuovano il collegamento alle imprese e centri tecnologici connessi con le università ed i centri di ricerca.

6. Per il perseguimento di tali obiettivi, il MIUR e la Regione Friuli-Venezia Giulia hanno tra l'altro concordato di destinare un importo totale pari a 5 milioni di euro:

A. al sostegno di specifici progetti che ricomprendano attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di alta formazione di personale qualificato, selezionati e finanziati ai sensi delle disposizioni dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, e successive modifiche ed integrazioni, attuativo delle norme del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, nonché

B. al sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzati alla creazione di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, selezionati e finanziati ai sensi dell'art. 11 del predetto decreto n. 593/2000.

7. Attraverso tali progetti, si intendono promuovere le attività rivolte all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi, servizi, o al miglioramento di quelli esistenti, ciò al fine di contribuire al potenziamento del settore della biomedicina molecolare e alla promozione e sviluppo socio-economico del territorio del Friuli-Venezia Giulia.

8. I progetti dovranno, altresì, contribuire alla promozione di piattaforme tecnologiche a rete per la ricerca industriale nei comparti produttivi della biomedicina molecolare in Friuli-Venezia Giulia. Tali piattaforme tecnologiche hanno l'obiettivo di elevare il livello tecnologico dei comparti produttivi coinvolti e la capacità di sviluppo di attività di ricerca industriale.

9. I progetti, ove previsto, dovranno ricomprendere anche attività di formazione di qualificato personale di ricerca, con l'obiettivo di un'adeguata preparazione teorica e professionale attraverso una attività formativa avente ad oggetto sia esperienze operative in ambiti scientifici, tecnologici, industriali, sia l'approfondimento delle conoscenze specialistiche nelle discipline inerenti l'attività di ricerca.

Art. 2.

Tematiche dei progetti

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto accordo di programma vengono individuate le seguenti n. 6 tematiche:

Tema 1. E-health

L'e-health può essere definito come il complesso delle tecnologie informatiche di rete applicate all'esercizio dell'attività assistenziale a favore del cittadino/paziente. L'obiettivo del tema è quello di sviluppare sistemi informativi sanitari, servizi di telemedicina e tele-refertazione, portali sanitari e sistemi di ICT per il supporto alla prevenzione, diagnosi, monitoraggio, trattamento dello stato di salute, per lo sviluppo professionale continuo, per la formazione e per la promozione di stili di vita salutari.

Tema 2. Sviluppo di piattaforme tecnologiche e strumenti per la diagnostica nel campo della biomedicina

L'obiettivo del tema è quello dello sviluppo, validazione e commercializzazione di sistemi diagnostici, materiali ed apparati biomedicali basati su processi biotecnologici altamente innovativi al fine di implementare nuove prospettive diagnostiche e di management del paziente favorendo il processo decisionale clinico.

Tema 3. Sviluppo di terapie innovative nel campo della biomedicina

L'obiettivo principale di questo tema è quello di supportare una ricerca medica innovativa che offra soluzioni terapeutiche a problemi quali il cancro, le malattie cardiovascolari, e neurodegenerative, con particolare enfasi sulla ricerca traslazionale e sullo sviluppo e validazione di terapie innovative.

Tema 4. Ambiente e salute

L'obiettivo del tema è di favorire e potenziare la ricerca biomedica affrontando le questioni emergenti in materia di ambiente e salute, al fine di realizzare prodotti in grado di dare risposte precise ed attendibili, necessarie per ridurre l'impatto negativo sulla salute di determinati fattori ambientali.

Tema 5. Sviluppo di piattaforme tecnologiche nel campo della biomedicina

Le piattaforme tecnologiche rappresentano importanti strumenti di innovazione tecnologica che favoriscono l'ampliamento delle competenze e delle capacità laboratoristiche degli enti, delle imprese del distretto e, più in generale, del contesto scientifico ed imprenditoriale regionale. L'obiettivo principale del tema è quello di implementare e sviluppare tali piattaforme nei settori della genomica, della trascrittomica, della metabonomica e del imaging molecolare.

Tema 6. Nutrizione e salute

L'obiettivo principale del tema è di favorire l'implementazione di nuove tecnologie e di nuove discipline come la nutrigenomica, la nutrigenetica, la nutriceutica, i cibi funzionali, in un approccio integrato e multidisciplinare volto alla realizzazione di scoperte e prodotti per il miglioramento, attraverso l'alimentazione, dello stato di salute e per la lotta alle malattie associate a disturbi e/o ad una errata alimentazione (intolleranze, obesità, diabete, etc.).

Art. 3.

Presentazione e requisiti dei progetti ex art. 12 decreto ministeriale n. 593/2000

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del predetto accordo di programma, e ai fini di cui al precedente art. 1, comma 6.A, i soggetti di cui all'art. 5, commi 1, 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificati dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4, sono invitati a presentare, ai sensi dell'art. 12 del predetto decreto ministeriale n. 593/2000, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. GAB/4, e con connesse attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca.

2. I progetti devono essere caratterizzati dal forte impiego di tecnologie abilitanti pervasive, specificatamente mirate alla incorporazione di soluzioni particolarmente innovative e con elevati contenuti immateriali all'interno dei processi, dei prodotti e dei servizi.

3. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno solo dei temi di cui al precedente art. 2.

4. Ciascun progetto deve prevedere la validazione dei risultati conseguiti attraverso lo svolgimento delle seguenti attività, per quanto applicabili alle specifiche caratteristiche del risultato stesso:

realizzazione di prototipi e/o dimostratori idonei a valutare la trasferibilità industriale delle tecnologie, sistemi e applicazioni messi a punto;

validazione delle prestazioni ottenibili attraverso una serie di campagne sperimentali rappresentative delle specifiche condizioni di utilizzo;

valutazione qualitativa e quantitativa dei vantaggi ottenibili in termini di affidabilità, riproducibilità e sicurezza;

valutazione della trasferibilità industriale e del potenziale di creazione e sviluppo di nuova imprenditorialità anche in termini di rapporto costi prestazione e costi benefici;

5. La durata massima delle attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

6. A pena di inammissibilità, ciascun progetto deve essere accompagnato da uno specifico progetto per la realizzazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, di attività di formazione coerenti con le relative tematiche di ricerca, in modo tale che siano soddisfatte le seguenti condizioni.

Il costo dei singoli progetti di formazione deve essere pari ad almeno il 10% del costo del progetto di ricerca cui si riferisce.

Gli specifici percorsi formativi, ricompresi nel progetto di formazione, devono avere durata non superiore a ventiquattro mesi e non inferiore a dodici.

La formazione deve prevedere lo sviluppo di competenze nelle problematiche di gestione di impresa, con particolare riferimento alle attività di ricerca e di trasferimento di tecnologie, nonché nelle problematiche inerenti l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana delle nuove tecnologie.

Le attività di formazione devono essere esclusivamente finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nel settore considerato dall'oggetto della ricerca e devono contemplare un impegno a tempo pieno del personale in formazione per tutta la durata del percorso formativo proposto.

7. In relazione agli obiettivi generali dell'accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono, a pena di inammissibilità, essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia, ad eccezione di una quota massima del 20% del costo totale a titolo di consulenza e/o prestazione di terzi, qualora vi sia la accertata impossibilità, da parte dei soggetti proponenti, di reperire analoghe competenze nel territorio regionale.

8. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione localizzata nell'area territoriale di cui al precedente comma 7, o si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre in tale area la suddetta organizzazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali. All'accertamento del mantenimento del predetto impegno sarà subordinata la concessione dell'agevolazione.

9. Ciascun progetto deve proporre l'esecuzione di attività che non siano già state effettuate, né in corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti e che non siamo oggetto di altri finanziamenti pubblici.

10. Saranno considerati ammissibili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:

prevedono attività di ricerca di costo preventivato non inferiore a euro 750.000,00;

prevedono, altresì, attività di formazione correlata ai progetti scientifici proposti, di costo non inferiore al 10% del totale del costo per la ricerca;

il costo massimo del singolo progetto, comprensivo della formazione, non può superare i 2 milioni di euro.

Art. 4.

Criteri di valutazione dei progetti ex art. 12 decreto ministeriale n. 593/2000

1. Per le modalità di selezione e gestione dei progetti si osserveranno le disposizioni richiamate all'art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e seguenti modifiche e integrazioni.

2. Nel quadro della migliore economicità procedurale, le attività di valutazione disciplinate dal richiamato art. 5 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 saranno precedute da una fase di preselezione finalizzata ad individuare i progetti di qualità verso i quali svolgere le attività stesse.

3. La preselezione di cui al precedente comma 2 è effettuata dal comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 29 luglio 1999, integrato da due rappresentanti della Regione Friuli-Venezia Giulia, che, avvalendosi di esperti all'uopo nominati dal MIUR, valuterà i progetti in forma comparata e sulla base dei seguenti elementi:

a) entità e qualità dei risultati conseguibili con il progetto rispetto ai risultati attesi secondo l'elencazione riportata nello specifico tema di ricerca (max 30 punti);

b) grado e modalità di coinvolgimento delle imprese, in particolare PMI, delle strutture universitarie e di ricerca, in particolare dei laboratori di ricerca e centri per l'innovazione facenti parte della rete regionale del Friuli-Venezia Giulia per la ricerca industriale ed il trasferimento tecnologico (max 30 punti);

c) idoneità della proposta, verificata sulla base dei dimostratori individuati, a creare o potenziare le piattaforme tecnologiche del Friuli-Venezia Giulia, nonché reti regionali, tra strutture pubbliche e private, reti interregionali ed internazionali di cooperazione scientifico-tecnologica aventi ad oggetto lo sviluppo tecnologico dei comparti produttivi di riferimento per il distretto della biomedicina molecolare (max 20 punti);

d) qualità e idoneità delle strutture di ricerca previste dal soggetto proponente, anche in ordine alle forme organizzative di coordinamento tra le stesse (max 20 punti);

e) idoneità del progetto ad attrarre nuovi investimenti produttivi nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia (max 5 punti);

f) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità (max 5 punti);

g) rilevanza delle ricadute delle attività di ricerca su altri settori industriali, anche in relazione ai tempi e alle modalità di trasferimento (max 10 punti);

4. Sulla base della predetta preselezione, saranno ammessi alle attività di valutazione di cui al precedente comma 2 i progetti che avranno conseguito almeno il punteggio complessivo di 80 punti e, comunque, nel limite delle disponibilità finanziarie del presente bando maggiorate del 30%.

5. In relazione alle risorse disponibili e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo sarà data priorità all'esigenza di assicurare lo svolgimento di tutti i temi previsti dal presente decreto.

Art. 5.

Presentazione, selezione e finanziamento di progetti per la creazione di nuove imprese ex art. 11 decreto ministeriale n. 593/2000

1. Al fine di favorire nel settore della biomedicina molecolare e nel territorio del Friuli-Venezia Giulia la nascita di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico, quali spin-off dalla ricerca pubblica, e per i fini di cui al precedente art. 1, comma 6.B., i soggetti di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000, commi 2 e 3, sono invitati a presentare, ai sensi del citato art. 11, progetti per la realizzazione di attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti attività di sviluppo sperimentale, così come definite ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale n. GAB/4.

2. Ciascun progetto deve fare riferimento ad uno dei temi di cui al precedente art. 2.

3. La durata delle attività di ricerca non deve superare i trentasei mesi.

4. In relazione agli obiettivi generali del richiamato accordo di programma, le attività progettuali oggetto delle tematiche sopra elencate debbono essere interamente sviluppate nell'area territoriale della regione Friuli-Venezia Giulia; le attività progettuali svolte all'esterno della regione Friuli-Venezia Giulia non potranno essere ammesse alle agevolazioni del presente bando, a meno che non sia dimostrata l'effettiva indisponibilità di risorse equivalenti all'interno della regione.

5. I soggetti proponenti sono ammissibili solo ove si impegnino formalmente, in sede di presentazione del progetto, a predisporre la propria organizzazione aziendale nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento del mantenimento del predetto impegno.

6. Per la selezione e il finanziamento dei progetti di cui al precedente comma 1 si applicano, nei limiti delle richiamate disponibilità, le disposizioni dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4., integrando il comitato di preselezione valutativa previsto nel sopra citato art. 11, comma 8, con un rappresentante della regione.

Art. 6.

Forme e misure del finanziamento dei progetti

1. Per il finanziamento dei progetti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca interviene nelle forme e nelle misure stabilite dagli articoli 11 e 12 del richiamato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, così come modificate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003) e dal decreto ministeriale 2 gennaio 2008 Prot. GAB/4.

2. L'ammontare massimo delle risorse attivate dal MIUR e destinate complessivamente al finanziamento dei predetti progetti è stabilito in 5 milioni di euro a valere sulle risorse del FAR, di cui:

3,5 milioni di euro per i progetti di ricerca e formazione ex art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000;

1,5 milioni di euro per i progetti ex art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000 (creazione di nuove imprese).

3. In relazione alle risorse disponibili, e fatta salva la necessità di selezionare comunque progetti di elevato livello qualitativo, si terrà presente l'esigenza di assicurare la realizzazione di progetti afferenti a ciascuna delle tematiche previste dal presente decreto. A tal fine, eventuali minori utilizzi di risorse, relativamente ad una tra le due iniziative di cui all'art.11 o all'art.12 del decreto ministeriale n. 593/2000, potranno essere destinati alla copertura di esigenze rinvenimenti dall'altra iniziativa.

Art. 7.

Modalità di presentazione dei progetti

1. I progetti debbono essere presentati, entro le ore 17 del 27 aprile 2011 utilizzando, secondo le modalità ivi indicate, il servizio Internet al seguente indirizzo: https://roma.cilea.it/Sirio che sarà attivato a partire dal 6 aprile 2011.

2. La compilazione delle domande prevede una fase propedeutica di registrazione dei soggetti che interagiranno con il sistema. La registrazione è già attiva al medesimo indirizzo (sezione «Servizi persona fisica», voce «Registrazione nuovo utente»). Le modalità di registrazione sono consultabili nella ivi prevista sezione «Guide».

3. Il predetto servizio Internet consentirà la stampa delle domande che, debitamente sottoscritte, dovranno essere inviate, corredate degli allegati cartacei ivi indicati, entro i successivi sette giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI - Piazza J. F. Kennedy, 20 - 00144 Roma.

4. In caso di difformità farà fede esclusivamente la copia inoltrata per il tramite del servizio Internet di cui al precedente comma 1.

5. Tutto il materiale trasmesso, considerato rigorosamente riservato, verrà utilizzato solo dal MIUR per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

6. I proponenti dovranno fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale di concessione del finanziamento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 24 dicembre 2010

Il direttore generale: AGOSTINI

11A00478

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 dicembre 2010.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Modena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MODENA

Vista la legge 4 novembre 2010, n.183 e,segnatamente l'art. 31 che ha modificato I'art. 410 c.p.c.;

Considerato che il nuovo art. 410 c.p.c. prevede che la composizione della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro sia composta oltre che dal dirigente della direzione provinciale del lavoro da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti designati, rispettivamente, dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Considerato che occorre assicurare la maggiore rappresentanza possibile ai settori produttivi più importanti e che gli stessi sono stati individuati nell'industria, commercio, nell'artigianato e nell'agricoltura;

Considerato che alla luce di quanto affermato nella nota n. 3428 del 25 novembre 2010 del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative, vanno seguiti i criteri utilizzati per la ricostituzione dei Comitati provinciali INPS;

Considerato che, di conseguenza, la maggiore rappresentatività è desumibile dal numero degli iscritti, dalla articolazione sul territorio, dal numero delle controversie individuali trattate avanti alla commissione provinciale di conciliazione, dal numero dei verbali in sede sindacale depositati, dal numero dei contratti di secondo livello sottoscritti, dal numero degli accordi di gestione delle crisi in materia di mobilità e di cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, rilevati negli anni 2008 e 2009;

Considerato che la precedente commissione provinciale di conciliazione è cessata, per effetti di legge, il 24 novembre 2010 e che, attualmente, sta operando in regime di prorogatio ex art. 3 del d.l. n. 293/1994 convertito, con modificazioni nella legge n. 444/1999 e che la sua operatività cessa, improrogabilmente, l'8 gennaio 2011;

Considerato che in data 2 dicembre 2010 sono state richieste, alle associazioni ritenute maggiormente rappresentative a livello territoriale, le designazioni;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

La commissione provinciale di conciliazione è così composta:

Membri effettivi:

sig.ra Guerzoni Donata - Confindustria Modena;

sig.ra Chiara Benuzzi - Ascom Confcommercio;

sig.ra Paola Bertacchini - Lapam Confartigianato;

sig. Silvio Parizzi - Coldiretti Modena;

sig.ra Patrizia Mazza - CGIL Modena;

sig. Cesare Pizzolla - CGIL Modena;

sig. Salvatore Corbisiero - CISL Modena;

sig. Lorenzo Tollari - UIL Modena;

Membri supplenti:

dott. Botti Andrea - Confindustria Modena;

sig.ra Angela Rosa Albore - Ascom Confcommercio;

dott. Stefano Sitta - CNA Modena;

sig. Marcello Idri - Coldiretti Modena;

sig.ra Alessandra Sacchi - CGIL Modena;

sig. Angelo Fabio De Santis - CGIL Modena;

sig. Giuseppe Polichetti - CISL Modena;

sig. Raffaele Perfetto - UIL Modena.

Il presente decreto verrà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 31 dicembre 2010

Il direttore provinciale: MASSI

11A00473

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 dicembre 2010.

Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, capo III, IV e V, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato inserito nel citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dal 1° agosto 2009;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 relativo alla costituzione ed al riconoscimento, da parte del Ministero, dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto in particolare l'art. 17, comma 9, del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 che prevede che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vengano stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di tutela di svolgere le attività di cui allo stesso art. 17;

Considerato che l'art. 17 di cui sopra prevede che il Ministero possa conferire al Consorzio di tutela il compito di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione tutelata nei confronti dei soci e, qualora siano rispettate le previsioni di cui al comma 4 del citato art. 17, anche nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non aderenti al consorzio;

Considerato che il medesimo art. 17 prevede che il Consorzio di tutela possa svolgere azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome;

Ritenuto pertanto opportuno disciplinare compiutamente le modalità di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione, dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonché a svolgere azioni di vigilanza di mercato da espletare prevalentemente alla fase del commercio;

Ritenuto inoltre opportuno disciplinare compiutamente le modalità di conferimento dell'incarico ai consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione anche nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, nonché a svolgere azioni di vigilanza di mercato da espletare prevalentemente alla fase del commercio;

Sentite le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in apposite riunioni presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. I consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010.

2. Le percentuali di rappresentanza relative alla produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo indicate al successivo comma sono determinate considerando la produzione oggetto di lavorazione di una qualsiasi fase della filiera (viticoltura, vinificazione ed imbottigliamento), fatto salvo il divieto di considerare più di una volta il prodotto originato dalle uve ottenute dai medesimi vigneti iscritti.

3. I consorzi di tutela, su incarico conferito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, svolgono le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 ovvero, qualora siano rappresentativi di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP, calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, i consorzi riconosciuti possono svolgere anche le funzioni erga omnes di cui all'art. 17, comma 4 del citato decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010.

4. Il 66% della produzione di cui al precedente comma 3 deve essere composto per almeno il 20% da fasi produttive diverse dalla viticoltura.

5. I consorzi di tutela di cui al precedente comma 3 sono riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali ai sensi dell'art. 125-*sexdecies,* paragrafo 1, lettera *b)* e paragrafo 2, secondo comma, del Reg. (CE) 1234/2007.

Art. 2.

Statuto

1. Lo statuto del Consorzio di tutela che intenda ottenere il riconoscimento ministeriale, fatte salve le previsioni del codice civile, deve contenere:

a) il nome della denominazione per la quale il consorzio opera;

b) le modalità per l'ammissione al consorzio, garantendo espressamente l'accesso, in maniera singola o associata, esclusivamente ai viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010 della DOP o della IGP tutelata;

c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione e/o per esercitare la facoltà di recesso, che deve essere sempre consentita;

d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali (assemblea, consiglio di amministrazione, presidente);

e) norme per la nomina del collegio sindacale che deve comunque prevedere che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;

f) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali secondo i criteri di rappresentanza fissati dall'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 e dal presente decreto nonché le norme di funzionamento degli organi medesimi;

g) norme relative alle modalità di voto e rappresentanza delle diverse categorie della filiera all'interno del consorzio;

h) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato — anche irrituale — delle eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari.

Art. 3.

Rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010.

1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale e poter quindi perseguire le finalità di cui all'art. 17, comma 1, lettera da *a)* a *d)* del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, il consorzio di tutela deve essere rappresentativo di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 3.

2. Nel caso in cui il riconoscimento sia richiesto da un Consorzio di tutela di più denominazioni, così come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio è incaricato.

Art. 4.

Rappresentanza all'interno del consorzio per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010.

1. I consorzi riconosciuti ai sensi del precedente art. 3 ed incaricati con decreto ministeriale a svolgere le funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17, che intendono esercitare nei confronti di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo della DOP o della IGP le funzioni di cui al comma 4 del citato art. 17 sono tenuti a dimostrare la rappresentatività nella compagine sociale di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione di competenza dei vigneti iscritti nello schedario viticolo della relativa DOP o IGP calcolato sulla base del quantitativo certificato negli ultimi due anni, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1 comma 2.

2. Nel caso in cui le funzioni erga omnes siano esercitate da un Consorzio di tutela di più denominazioni, così come previsto dall'art. 17, comma 2, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010, la percentuale di rappresentanza negli organi sociali, così come individuata al precedente comma 1 deve sussistere per ciascuna denominazione protetta per la quale il consorzio è incaricato.

Art. 5.

Gestione delle attività erga omnes

1. Le attività di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono svolte dai consorzi di tutela incaricati nel rispetto dei principi e delle modalità di seguito indicate.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma 10 del decreto legislativo n. 61/2008, ed al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP o IGP, i consorzi di tutela formulano alle regioni proposte relative all'attuazione di politiche di governo dell'offerta.

3. La denominazione è tutelata ai sensi dell'art. 118-*quaterdecies* del Reg. (CE) 1234/2007 ed il Consorzio di tutela incaricato può esercitare e promuovere ogni azione avanti a qualsiasi organo e qualsiasi giurisdizione, sia nazionale che internazionale, per la tutela e la salvaguardia della denominazione.

4. L'attività di vigilanza è svolta dai consorzi di tutela in collaborazione e sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari attraverso la definizione di un programma di vigilanza elaborato annualmente. Le predette attività consistono:

a) nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari di produzione. Tali attività di verifica sono espletate solo successivamente all'avvenuta certificazione;

b) nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o commercializzati sul territorio dell'Unione europea che, con false indicazioni sull'origine, la specie, la natura e le qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni DOP e IGP.

5. I consorzi di tutela in nessun modo possono effettuare attività di verifica sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di controllo sulle produzioni.

6. Il coordinamento delle attività di cui al comma 4 è affidato all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari territorialmente competente per ogni singola DOP o IGP.

7. Nell'ipotesi in cui l'area di produzione della DOP o IGP ricada su un territorio di competenza di più uffici periferici dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, l'ufficio competente al coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al comma 4 è quello competente per il territorio ove il consorzio di tutela ha la sede legale.

8. Il programma di vigilanza da effettuarsi sulle singole DOP o IGP di al precedente comma 4, elaborato dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari competente ed i consorzi di tutela deve contenere i seguenti elementi:

a) modalità e numero delle visite ispettive da effettuare;

b) numero dei campioni da prelevare in rapporto al volume della singola produzione oggetto di vigilanza;

c) vigilanza da espletare sulle produzioni similari;

d) laboratori accreditati ove effettuare le analisi dei campioni prelevati;

e) modalità di rendicontazione.

9. Il programma di vigilanza, elaborato secondo le indicazioni di cui al comma precedente, è predisposto secondo le linee guida che verranno impartite dall'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari ed è trasmesso a cura dell'ufficio periferico alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato che, previa approvazione, provvederà ad inviarlo per opportuna conoscenza alla regione o provincia autonoma interessata e al Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

10. I consorzi di tutela trasmettono annualmente un rendiconto dell'attività svolta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, che lo invia alla Direzione generale della prevenzione e repressione frodi del medesimo Ispettorato e alla regione o provincia autonoma interessata.

11. La regione o provincia autonoma interessata comunica all'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-

alimentari eventuali proposte o osservazioni sull'attività svolta dal consorzio.

12. I consorzi di tutela informano tempestivamente il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari in merito alle operazioni non pianificate a norma del precedente comma 8, nonché sulle segnalazioni ricevute in ordine ad eventuali violazioni concernenti la tutela e la salvaguardia delle produzioni dei vini DOP e IGP.

13. Qualora dalla vigilanza sulla commercializzazione dovesse emergere l'esigenza di effettuare verifiche nelle fasi di produzione, vinificazione e confezionamento, il consorzio è tenuto ad informare il competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Nell'organizzazione della conseguente attività di vigilanza della denominazione, il direttore dell'ufficio periferico competente — sempre nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5 — può avvalersi anche degli agenti vigilatori dei consorzi.

14. Le attività di cui al comma 8 possono essere svolte dagli agenti vigilatori dei consorzi di tutela dei vini DOP ed IGP ai quali può essere attribuita nei modi e nelle forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

15. Le procedure per il riconoscimento della qualifica di agente vigilatore vengono attivate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità.

16. I campioni prelevati dagli agenti vigilatori di cui al comma 13 vengono analizzati dai laboratori individuati ai sensi del comma 8, lettera *d)*.

17. Il costo delle analisi dei campioni, prelevati dai consorzi di tutela nell'ambito della loro collaborazione all'attività di vigilanza, grava sui bilanci dei medesimi consorzi.

Art. 6.

Modalità di voto

1. Lo statuto del consorzio deve assicurare a ciascun consorziato avente diritto ed appartenente alle categorie viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori l'espressione del voto.

2. A ciascun consorziato avente diritto (appartenente alle categorie dei viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) deve essere assicurata l'espressione di un voto con valore ponderale rapportato alla quantità di prodotto ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la data dell'assemblea (rispettivamente uva denunciata, vino denunciato, vino imbottigliato).

3. Qualora il consorziato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte.

4. Nel caso in cui il Consorzio di tutela sia riconosciuto per più denominazioni, il valore del voto è determinato dalla somma dei singoli valori di voto allo stesso consorziato spettanti per ciascuna DOP o IGP.

5. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

Art. 7.

Fondo consortile

1. Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

del fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del consorzio;

delle quote versate dai consorziati ammessi a far parte del consorzio;

dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;

dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);

dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge n. 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;

delle componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

Art. 8.

Ripartizione dei costi relativi alle funzioni di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010

1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono ripartiti esclusivamente tra i soci del consorzio.

2. La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera (viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori) è stabilita dal consiglio di amministrazione e commisurata alla quantità di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

Art. 9.

Ripartizione dei costi relativi alle attività erga omnes

1. I costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 17, comma 4, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 sono determinati dal consiglio di amministrazione e sono posti a carico di tutti i soci del consorzio e di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione sottoposti al sistema di controllo di cui al decreto legislativo n. 61/2010, anche se non appartenenti al consorzio.

2. I contributi di cui al precedente comma 1 sono costituiti da tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori sulla base della quantità di prodotto DOP o IGP (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi.

3. I contributi di cui al presente articolo devono essere riportati in bilancio in conti separati.

Art. 10.

Vigilanza sull'operatività dei consorzi di tutela incaricati

1. La vigilanza sul rispetto, da parte dei consorzi di tutela, delle prescrizioni ministeriali è effettuata dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità del Ministero sulla base del decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. I consorzi che — ai sensi della precedente normativa — sono regolarmente costituiti ed operativi alla data di pubblicazione del presente decreto, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di cui al presente decreto ed a trasmettere al Ministero — entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto stesso — tutta la documentazione atta a comprovare il rispetto delle prescrizioni ministeriali.

2. Il Ministero verificata la documentazione di cui al precedente comma, qualora conforme alle prescrizioni, conferma — con decreto — l'incarico ai consorzi di tutela e conferisce le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 ovvero — qualora vi siano i presupposti richiesti — le funzioni di cui al comma 4 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai consorzi di tutela delle sottozone di vini a denominazione di origine che — al fine di ottenere la conferma dell'incarico — sono tenuti ad adeguarsi alle presenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2010

Il Ministro: GALAN

Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 1

11A00567

DECRETO 11 gennaio 2011.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SAQ VII
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

Visto il decreto 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2007, con il quale al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 23 dicembre 2010;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2010 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Azienda speciale per la formazione professionale e la promozione tecnologica e commerciale - CCIAA di Savona - Laboratorio chimico merceologico, ubicato in Albenga (Savona), Regione Rollo n. 98, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 dicembre 2014 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2011

Il dirigente: VARESE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (1,5 ÷ 5 g/L acido tartarico)	OIV MA-AS313-03: R2009
Acidità totale (2 ÷ 10 g/L acido tartarico)	OIV MA-A313-01: R2009 par. 5.2
Acidità volatile (0,1 ÷ 1,8 g/L acido acetico)	OIV MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico (20 ÷ 350 mg/L)	OIV MA-AS313-14A: R2009
Calcio (20 ÷ 200 mg/L)	OIV MA-AS322-04: R2009
Estratto secco totale (0,1 ÷ 500,1 g/L)	OIV MA-AS2-03B: R2009
Ferro (0,1 ÷ 3 mg/L)	OIV MA-AS322-05A: R2009
Litio	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 metodo XXX
Magnesio (20 ÷ 150 mg/L)	OIV MA-AS322-07: R2009
Potassio (20 ÷ 150 mg/L)	OIV MA-AS322-02A: R2009
Rame (0,25 ÷ 100 mg/L)	OIV MA-AS322-06: R2009
Sodio (1 ÷ 200 mg/L)	OIV MA-AS322-03A: R2009
Titolo alcolometrico volumico (3 ÷ 20 %)	OIV MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B

11A00565

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Ouled Mabtoul Hicham, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico nell'attività di installazione di impianti idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Ouled Mabtoul Hicham, cittadino marocchino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del «Diploma di Tecnico - qualifica di Tecnico in Freddo e Climatizzazione», conseguito nel 2003 presso l'Istituto Specializzato di Tecnologia Applicata Hay Salam con sede a Salè (Marocco), per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile Tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici, idraulici, distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c), d), e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norma sulla condizione dello straniero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto il titolo di studio posseduto dall'interessato, unitamente all'esperienza professionale documentata di sedici mesi in Italia presso Ditta abilitata, idoneo ed attinente ai fini del richiesto riconoscimento, solo per l'attività di installazione di impianti idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto ministeriale n. 37/2008, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di installazione di impianti termici e distribuzione e utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c), e)* del decreto ministeriale n. 37/2008, per mancanza di esperienza professionale nei restanti settori richiesti;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 174494 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Ouled Mabtoul Hicham, cittadino marocchino, nato l'8 febbraio 1980 a Salè (Marocco) è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, unitamente all'esperienza professionale documenta di sedici mesi in Italia presso ditta abilitata, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di installazione di impianti idraulici di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicazione di misura compensativa, mentre non è riconosciuto idoneo, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti termici e distribuzione e utilizzo di gas, di cui alle lettere *c), e)* dello stesso art. 1, comma 2 del d.m. n. 37/2008 per mancanza di esperienza professionale nei restanti settori richiesti.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00476

DECRETO 20 dicembre 2010.

Riconoscimento, al sig. Tazioli Fabio Alvaro, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di installazione e manutenzione di impianti termici ed idraulici.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda del sig. Tazioli Fabio Alvaro, cittadino italiano, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento per l'assunzione in Italia della qualifica di «Responsabile tecnico» in imprese che svolgono l'attività di installazione e manutenzione di impianti termici, idraulici, trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 9 novembre 2010, che ha ritenuto l'esperienza professionale di quattro anni maturata nel Principato di Monaco presso Ditta abilitata per le lettere richieste, idonea ed attinente all'esercizio dell'attività di «Responsabile tecnico» in imprese che esercitano l'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c)*, *d)* del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, mentre ha espresso parere sfavorevole per la richiesta di riconoscimento relativa all'attività di impianti per il trasporto ed utilizzazione di gas, di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del d.m. n. 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nel restante settore richiesto;

Sentito il parere conforme dei rappresentanti delle Associazioni di categoria Confartigianato e CNA – Installazione Impianti;

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 0174501 del 24 novembre 2010 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'esistenza di cause parzialmente ostative all'accoglimento della domanda;

Verificato che il richiedente, avvalendosi della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 ha preso atto del parere della Conferenza di Servizi mediante invio di posta elettronica protocollata in data 13 dicembre 2010 prot. n. 0187809;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Tazioli Fabio Alvaro, cittadino italiano, nato a Bordighera (Imperia) il 24 luglio 1978 è riconosciuto il titolo di «Responsabile tecnico» per lo svolgimento in Italia, dell'attività di manutenzione ed installazione di impianti termici ed idraulici, di cui all'art. 1, comma 2, lettere *c) d)* del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa, mentre non è riconosciuto, neanche con applicazione di misura compensativa, per l'esercizio delle attività di installazione e manutenzione di impianti di trasporto e utilizzazione di gas di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)* del d.m. n. 37/2008, per mancanza di esperienza lavorativa nel restante settore richiesto.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 20 dicembre 2010

Il direttore generale: VECCHIO

11A00477

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 29 dicembre 2010.

Inserimento del medicinale tafamidis meglumine nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/96, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento orale dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina (ATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia sintomatica».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che al medicinale tafamidis meglumine è stato riconosciuto lo status di «orphan drug» e che l'Azienda produttrice ha iniziato la procedura di valutazione per la registrazione centralizzata presso l'EMA, provvedendo a depositare il 30 luglio 2010 la documentazione necessaria per la richiesta di AIC per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «Trattamento orale dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina (ATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia sintomatica»;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale «nelle more» di una sua prossima commercializzazione sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) nella riunione del 27 e 28 ottobre 2010 - Stralcio verbale n. 10;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale tafamidis meglumine nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per l'indicazione terapeutica: «Trattamento orale dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina (ATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia sintomatica»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 16 luglio 2008, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro visti semplici, foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il prof. Guido Rasi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale tafamidis meglumine è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: trattamento orale dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina (ATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia sintomatica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 24 mesi.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2010

Il direttore generale: RASI

ALLEGATO *1*

Denominazione: tafamidis meglumine.

Indicazione terapeutica: Trattamento orale dell'amiloidosi ereditaria da transtiretina (ATTR) nei pazienti adulti con polineuropatia sintomatica.

Criteri di inclusione: Pazienti adulti con amiloidosi ereditaria da transtiretina definita da:
- riscontro di una mutazione amiloidogenica nota della transtiretina;
- documentata polineuropatia periferica sensitivo-motoria e/o autonomica.

Criteri di esclusione: pregresso trapianto di fegato; gravidanza o allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: 20 mg al giorno continuativamente.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:
art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001);
art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;
art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	**In corso di terapia**
Emocromo	X	Ad un mese, a tre mesi, a sei mesi e poi ogni sei mesi
Creatinina	X	Ad un mese, a tre mesi, a sei mesi e poi ogni sei mesi
Funzione epatica	X	Ad un mese, a tre mesi, a sei mesi e poi ogni sei mesi
Coagulazione	X	Ad un mese, a tre mesi, a sei mesi e poi ogni sei mesi
Troponina I	X	Ogni sei mesi
NT-proBNP	X	Ogni sei mesi
Body Mass Index modificato	X	Ogni sei mesi
Score Kumamoto	X	Ogni sei mesi
ECG	X	Ogni sei mesi
Ecocardiografia	X	Ogni sei mesi
ENG-EMG	X	Ogni anno

11A00497

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011.

Determinazioni in materia di dividendo digitale in attuazione della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)». (Deliberazione n. 3/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 agosto 1997, n. 197, supplemento ordinario, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, di seguito «Codice», pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, come modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con legge n. 51 del 23 febbraio 2006 e dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222 e, in particolare, l'art. 2-*bis*, comma 5, secondo il quale «le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tal fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione»;

Vista la delibera n. 181/09/CONS del 7 aprile 2009, recante «Criteri per la completa digitalizzazione delle reti televisive terrestri», ed in particolare i criteri di conversione delle reti analogiche e di pianificazione delle reti digitali riportati nell'allegato A alla delibera, che modificano i criteri in precedenza previsti dalla delibera n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, ai fini della loro piena conformazione al diritto comunitario;

Vista la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010 recante «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali»;

Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 15 ottobre 2003;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità adottato con delibera n. 316/02/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 2002, n. 259, e successive modificazioni;

Vista la raccomandazione della Commissione europea del 28 ottobre 2009 volta ad agevolare l'utilizzo del dividendo digitale nell'Unione europea 2009/848/CE;

Vista la decisione della Commissione europea del 6 maggio 2010 relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea 2010/267/UE;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2010 (supplemento ordinario n. 281), la cui entrata in vigore, per le disposizioni di cui al presente provvedimento, è il 1° gennaio 2011;

Considerato in particolare che l'art. 1, comma 8 della Legge di stabilità 2011 prevede che «Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. In coerenza con la normativa dell'Unione europea, il Ministro dello sviluppo economico fissa la data per l'assegnazione delle frequenze della banda 790-862 MHz e delle altre risorse eventualmente disponibili ai servizi di comunicazione elettronica mobili

in larga banda. La liberazione delle frequenze di cui al primo periodo per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda deve comunque avere luogo entro il 31 dicembre 2012. Il Ministero dello sviluppo economico può sostituire le frequenze già assegnate nella banda 790-862 MHz con quelle liberate ai sensi delle disposizioni dei commi da 9 a 12 o altrimenti disponibili. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati alle disposizioni del presente comma.»;

Considerato che il suddetto comma prevede l'assegnazione della banda 790-862 MHz (cosiddetta banda a 800 *MHz)* al servizio di comunicazione mobile e pertanto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze ed il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive dovranno essere adeguati in tal senso. Tale comma prevede inoltre l'avvio da parte dell'Autorità delle attività finalizzate alla definizione delle procedure per l'assegnazione delle frequenze nella banda 790-862 MHz, nonché delle altre risorse eventualmente disponibili, per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda. La liberazione delle frequenze nella banda 790-862 MHz per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda è prevista debba avere luogo entro il 31 dicembre 2012;

Considerato che l'art. 1, comma 13 della Legge di stabilità 2011 prevede che «Dall'attuazione dei commi da 8 a 12 derivano proventi stimati non inferiori a 2.400 milioni di euro. Le procedure di assegnazione devono concludersi in termini tali da assicurare che gli introiti dell'assegnazione siano versati all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 2011 … (*omissis*)…»;

Considerato che le disposizioni del suddetto comma richiedono che le attività di competenza dell'Autorità in merito alle procedure di gara vengano svolte, nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle comunicazioni e dalla normativa applicabile, in tempi ristretti al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla disposizione di cui al punto precedente;

Considerata pertanto la necessità che venga data attuazione, nel più breve tempo possibile, a quanto previsto in particolare dal comma 8 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2011 e ritenuto quindi di avviare, per quanto di competenza, le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2011, il Ministero dello sviluppo economico adegua il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, con riferimento sia alla destinazione delle frequenze della banda a 800 MHz per servizi di comunicazione mobili in larga banda sia all'impiego delle altre risorse disponibili;

Considerato che l'art. 29, comma 1 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 prevede che «Quando debba valutare l'opportunità di limitare il numero dei diritti di uso da concedere per le frequenze radio, l'Autorità:

a) tiene adeguatamente conto dell'esigenza di ottimizzare i vantaggi per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e la sostenibilità degli investimenti rispetto alle esigenze del mercato, anche in applicazione del principio di effettivo ed efficiente utilizzo dello spettro radio di cui agli articoli 14, comma 1, e 27, comma 6;

b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere la loro posizione, conformemente all'art. 11;

c) pubblica qualsiasi decisione relativa alla concessione di un numero limitato di diritti individuali di uso, indicandone le ragioni;

d) stabilisce procedure basate su criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori;

e) riesamina tali limitazioni a scadenze ragionevoli o a ragionevole richiesta degli operatori interessati.»;

Ritenuto che nell'ambito delle procedure di cui trattasi, come previsto dall'art. 29, comma 1, lettera *b)* e dall'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, venga effettuata una consultazione pubblica e siano inoltre acquisite le opportune informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al dettaglio delle altre risorse eventualmente disponibili, in aggiunta alla banda 790-862 MHz, da destinare alla procedura di gara, informazioni già richieste con nota dell'Autorità prot. n. 73294 del 21 dicembre 2010;

Considerato che l'art. 29, comma 7 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, prevede che «In caso di procedure di selezione competitiva o comparativa di particolare rilevanza nazionale, l'Autorità può sottoporre al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara»;

Considerata la particolare importanza rivestita dalla procedura di gara di cui al comma 8 dell'art. 1 della legge n. 220, in quanto da una parte attraverso la stessa è previsto un significativo introito per il bilancio dello Stato e dall'altra le frequenze che saranno assegnate in esito alla gara costituiscono una risorsa essenziale per lo sviluppo del mercato e per la maggiore diffusione a livello nazionale dei servizi di comunicazione mobile a larga banda, con particolare riferimento alla più ampia disponibilità di tali servizi per i cittadini;

Ritenuto pertanto che la procedura in questione rientri, anche per la rilevanza strategica, le caratteristiche e complessità, tra quelle da considerarsi di particolare rilevanza nazionale, tale da configurare l'opportunità, ai sensi del comma 7 dell'art. 29 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, di sottoporre al Ministro dello sviluppo economico la proposta di costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara, eventualmente supportato da un advisor, come già avvenuto in procedure di analoga rilevanza;

Ritenuto necessario, alla luce della specificità e della complessità delle attività da porre in essere per lo svolgimento della procedura di cui trattasi, che richiedono particolari competenze ed esperienze di natura multidisciplinare ed altresì dei ristretti tempi per la conclusione delle relative attività, che le stesse vengano svolte nell'ambito di una apposita Unità organizzativa costituita da personale all'uopo dedicato, costituita nell'ambito della Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

Considerato che il predetto comma 8 dell'art. 1 della Legge di stabilità prevede che il piano nazionale di ripartizione delle frequenze ed il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive sono adeguati al dettato del medesimo comma di assegnare la banda 790-862 MHz al servizio di comunicazione mobile;

Considerato pertanto che l'Autorità darà avvio all'adeguamento del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, punto 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, all'esito dell'adeguamento, da parte del Ministero dello sviluppo economico, del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio delle procedure

1. Alla luce di quanto disposto dalla Legge di stabilità 2011 ed in particolare dal comma 8 dell'art. 1, sono avviate le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili in larga banda con l'utilizzo della banda 790-862 MHz e di altre risorse eventualmente disponibili, sulla base del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nell'ambito di tali procedure, conformemente a quanto previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sarà effettuata una consultazione pubblica.

2. L'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, comma 7 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003, propone al Ministro dello sviluppo economico la costituzione di un Comitato di Ministri incaricato di coordinare la procedura di gara di cui dall'art. 1, comma 8 della Legge di stabilità 2011, in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara.

Art. 2.

Disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure

1. Le procedure di assegnazione di cui al precedente art. 1 sono svolte dalla Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica. Ai fini della gestione di tali procedure è costituita una apposita Unità organizzativa la cui responsabilità è affidata all'ing. Mauro Martino, dirigente dell'Autorità.

2. Con successivo provvedimento del segretario generale sono individuati il personale dell'Autorità assegnato all'Unità organizzativa di cui al precedente comma e le relative modalità operative.

La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nel Bollettino ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

11A00675

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2011.

Consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione. (Deliberazione n. 1/11/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2011;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le «Linee Direttici»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

Vista la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008, recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

Considerato il gruppo di impegni n. 9 (misure relative alle reti di accesso di nuova generazione), in particolare i punti 9.1, 9.2 e 9.3 e le attività poste in essere da Telecom Italia per l'implementazione del suddetto gruppo di impegni, con riferimento alla pubblicazione, in data 30 giugno 2009, della «Proposta per la Condivisione con gli Operatori degli Investimenti e Costi per la realizzazione di nuove Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTX» e dell'«Offerta di Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTX»;

Vista la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 578/10/CONS dell'11 novembre 2010 recante la «Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 7 dicembre 2010 ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la delibera 125/10/CONS, concernente la pubblicazione del programma di ricerca «Infrastrutture e Servizi a Banda Larga ed Ultralarga» (ISBUL), ed, in particolare, i contributi relativi allo sviluppo delle reti NGN ed alle problematiche tecniche economiche e regolamentari ad esso connessi;

Vista la Raccomandazione della Commissione europea relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) del 20 settembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 251 del 25 settembre 2010 (la «Raccomandazione NGA»);

Vista la «Proposta non vincolante di Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN» formulata nell'ambito del Comitato NGN Italia in ottemperanza all'art. 73, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS;

Vista l'«Offerta per la concessione di diritti d'uso su fibre ottiche spente in rete locale di accesso» pubblicata da Telecom Italia sul proprio portale wholesale in data 18 novembre 2010;

Considerati gli importanti mutamenti intervenuti nelle dinamiche del mercato italiano dei servizi NGN, rispetto alla situazione dell'autunno 2009, con particolare riferimento tanto alla evoluzione delle offerte alla clientela residenziale e business da parte di alcuni primari operatori, quanto alle iniziative di investimento in reti NGN avviate da tutti i principali operatori di rete fissa;

Considerati gli orientamenti formulati dal Consiglio - rispettivamente nelle sedute del 16 aprile e 16 settembre 2010 - riguardo gli obblighi applicabili ai soggetti aggiudicatari incaricati di realizzare reti di telecomunicazione in ottica NGN, in occasione dei pareri resi alla provincia di Lucca, nell'ambito della consultazione prevista nella procedura di notifica per aiuti di Stato N626/2009, ed alla provincia autonoma di Trento, nell'ambito della consultazione prevista nella procedura di notifica per aiuti di Stato, N305/2010;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche, consentire alle parti interessate di presentare le proprie osservazioni sugli orientamenti dell'Autorità in merito al tema in esame;

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

1. È avviata una consultazione pubblica concernente gli orientamenti dell'Autorità in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione.

2. Le modalità di consultazione e il documento sottoposto a consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Copia della presente delibera, comprensiva di allegati, è depositata in libera visione del pubblico presso gli Uffici dell'Autorità in Napoli, Centro Direzionale, Isola B/5.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, privo di allegati, nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 gennaio 2011

Il Presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: D'ANGELO - MANNONI

11A00676

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Oxo»

Estratto determinazione V&A/N n. 2193 dell'8 novembre 2010

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: OXO, anche nelle seguenti forme e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 27 lt;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 14 lt;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 7 lt;

in sostituzione delle confezioni:

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola in acciaio da 30 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 15 litri;

«200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 7,5 litri.

Titolare AIC: Euro Ossigeno S.A.S. di Morlando Francesco & F.llo, con sede legale e domicilio fiscale in via delle Capinere, 26, 80029 - Sant'Antimo (Napoli) Italia, codice fiscale 03744461215.

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 27 lt - AIC n. 038960098 (in base 10) 154YZ2 (in base 32).

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 14 lt - AIC n. 038960086 (in base 10) 154YYQ (in base 32).

Confezione: «200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 7 lt - AIC n. 038960100 (in base 10) 154YZ4 (in base 32).

Forma farmaceutica: gas medicinale compresso.

Validità prodotto integro: 5 anni dalla data di riempimento.

Principio attivo: ossigeno.

Produttore del principio attivo: SICO Società Italiana Carburo Ossigeno SpA - via Marconato s.n.c. - 20031 Cesano Maderno (Milano).

Produttori del prodotto finito (per tutte le fasi):

Euro Ossigeno S.A.S. di Morlando Francesco & F.llo - Località 40 Moggi - Zona Industriale - 80029 Sant'Antimo (Napoli);

Criogas srl - via Montagna Spaccata, 35, Loc. San Martino - Pozzuoli (Napoli);

Sicilcryo S.r.L., via Contrada Luisa S.S. 118 Km 8,150, 90035, Marineo (Palermo).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'insufficienza respiratoria acuta e cronica;

trattamento in anestesia, in terapia intensiva, in camera iperbarica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità; condizioni e modalità d'impiego; classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 038960098 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 27 lt - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Classe di rimborsabilità: A(PHT).

Confezione: AIC n. 038960086 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 14 lt - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Classe di rimborsabilità: A(PHT).

Confezione: AIC n. 038960100 - «200 bar, gas medicinale compresso» bombola con valvola riduttrice integrata da 7 lt - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Classe di rimborsabilità: A(PHT).

Prezzo ex factory.

Per le confezioni classificate in fascia A e H il prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) è determinato in euro 4,20 al metro cubo per la forma liquida ed in euro 6,20 al metro cubo per la forma gassosa, con riferimento alla compressione 200 bar. Per compressione diversa da 200 bar il prezzo ex factory a metro cubo è determinato in misura proporzionale.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00498

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flogoderm»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2390 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Farmaceutici ECOBI SAS (codice fiscale 00420050106) con sede legale e domicilio fiscale in via Enrico Bazzano, 26 - 16019 Ronco Scrivia (Genova):

medicinale FLOGODERM;

confezione AIC n. 030258014 - «0,05% crema» tubo 30 g

è ora trasferita alla società:

Benedetti & Co. S.p.a. (codice fiscale 01670410479) con sede legale e domicilio fiscale in via Bolognese, 250 - 51020 Pistoia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00507

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fructo Fosfan»

Estratto determinazione V&A/N/T n. 2389 del 17 dicembre 2010

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Compagnia finanziaria e di partecipazioni COFIDIPA S.r.l. (codice fiscale 07872380584) con sede legale e domicilio fiscale in via di Capo le Case, 18 - 00187 Roma:

medicinale FRUCTO FOSFAN;

confezioni:

AIC n. 018098018 - «0,5 g/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 5 flaconcini polvere 0,5 g + 5 fiale solvente 10 ml;

AIC n. 018098020 - «5 g/50 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere 5 g + 1 flacone solvente 50 ml

è ora trasferita alla società:

Biomedica FOSCAMA Industria chimico farmaceutica S.p.a. (codice fiscale 00408870582) con sede legale e domicilio fiscale in via Morolense, 87 - 03013 Ferentino (Frosinone).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A00508

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Selezione per l'affidamento di due Progetti di ricerca afferenti al Programma di Ricerca «Servizi e Contenuti per le Reti di Nuova Generazione» (SCREEN).

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con delibera n. 676/10/CONS, indice una selezione per l'affidamento di due Progetti di ricerca afferenti al Programma di Ricerca "Servizi e Contenuti per le Reti di Nuova Generazione" (SCREEN).

Le proposte per la partecipazione alla selezione possono essere presentate dalle Istituzioni Universitarie Pubbliche e Private e dagli Enti pubblici di Ricerca anche riuniti in Associazioni Temporanee.

Ogni Ente concorrente può presentare proposte per uno o per entrambi i progetti – secondo le indicazioni formulate nell'Avviso di Selezione – ricompresi nel Programma di Ricerca sopraindicato, che verranno comunque assegnati singolarmente.

La selezione sarà preceduta da una valutazione comparativa delle proposte pervenute.

La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla presente selezione è reperibile sul sito Internet dell'Autorità: www.agcom.it

La scadenza per la presentazione delle proposte da indirizzare all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ufficio Protocollo, Isola B5, Torre Francesco, Centro Direzionale, 80143 Napoli, è stabilita entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 14 febbraio 2011.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi, tutti i giorni esclusi sabato e festivi, alla Direzione Studi, Ricerca e Formazione, n. telefonico 081 7507-785 (o -613 o -447 o -740), fax 081 7507-876.

11A00800

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario e dell'Arciconfraternita di S. Antonio Abate, in Cava de' Tirreni

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte le seguenti confraternite:

Confraternita del SS. Rosario, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno);

Arciconfraternita di S. Antonio Abate, con sede in Cava de' Tirreni (Salerno).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dal momento dell'iscrizione degli stessi nel registro delle persone giuridiche.

11A00517

Estinzione della Confraternita della SS. Trinità, in Mede

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, viene estinta la Confraternita della SS. Trinità, con sede in Mede (Pavia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A00518

Estinzione della Arciconfraternita di Maria SS. Addolorata, in Calopezzati, della Confraternita della SS. Immacolata, in Paludi e della Confraternita di S. Maria di Costantinopoli, in Spezzano Albanese.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte:

Arciconfraternita di Maria SS. Addolorata, con sede in Calopezzati (Cosenza);

Confraternita della SS. Immacolata, con sede in Paludi (Cosenza);

Confraternita di S. Maria di Costantinopoli, con sede in Spezzano Albanese (Cosenza).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A00519

Estinzione della Confraternita del SS. Rosario e della Confraternita del SS. Corpo di Cristo, in Valle di Maddaloni.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 dicembre 2010, vengono estinte:

Confraternita del SS. Rosario, con sede in Valle di Maddaloni (Caserta);

Confraternita del SS. Corpo di Cristo, con sede in Valle di Maddaloni (Caserta).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui sono titolari gli enti estinti è devoluto alla Parrocchia di San Pietro Apostolo e San Pancrazio martire, con sede in Valle di Maddaloni (Caserta).

11A00520

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo SVI società di Verifica Impianti S.r.l., in Brescia.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 novembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo SVI società di Verifica Impianti S.r.l., con sede legale in via Creta, 52 - Brescia, acquisita in data 14 giugno 2010, prot. n. 70021, nonché la documentazione allegata; l'organismo SVI società di Verifica Impianti S.r.l., con sede legale in via Creta, 52 - Brescia, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli;

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla commissione dell'Unione europea.

11A00479

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo CNIM S.r.l., in Roma.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 novembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo CNIM S.r.l., con sede legale in via Barberini, 68 - Roma, acquisita in data 15 luglio 2010, prot. n. 91121, nonché la documentazione allegata; l'organismo CNIM S.r.l., con sede legale in via Barberini, 68 - Roma, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX ed alla procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli;

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a tre metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla commissione dell'Unione europea.

11A00480

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE, all'organismo C.S.D.M. S.r.l., in Milano.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 novembre 2010;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003;

Esaminata l'istanza presentata dall'organismo C.S.D.M. S.r.l., con sede legale in via Caviglia, 3 - Milano, acquisita in data 13 gennaio 2010, prot. n. 3788, nonché la documentazione allegata; l'organismo C.S.D.M. S.r.l., con sede legale in via Caviglia, 3 - Milano, è autorizzato ad esercitare attività di certificazioni relative alla procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX per le seguenti categorie di macchine e componenti di sicurezza di cui all'allegato IV alla direttiva 2006/42/CE:

16. Ponti elevatori per veicoli;

17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a tre metri.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà notificata alla commissione dell'Unione europea.

11A00481

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Scioglimento di 50 società cooperative aventi sede nelle regioni: Emilia Romagna, Molise, Umbria, Lombardia, Calabria, Lazio e Piemonte. (Avviso n. 021/2010).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni o far pervenire memorie e documenti entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai seguenti numeri: fax 06/47055020 - tel. 06/47055073 o all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, direzione generale delle PMI e gli enti cooperativi, divisione IV, viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 21/2010 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA	VIANO	FE	EMILIA	2664850365	10/7/2000	AGCI
2	GLI ITALIANI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	PC	EMILIA	768450330	15/3/1982	UNCI
3	EUROMAX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	PC	EMILIA	1225790334	9/10/1997	UNCI
4	SOCIAL SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	SAN GIORGIO DI PIANO	BO	EMILIA	2787321203	31/10/2007	
5	SOCIETA' EDILE PICCOLE COSTRUZIONI - SOC. COOP. PRODUZIONE E LAVORO	FERRARA	FE	EMILIA	1698260385	27/7/2006	
6	EU.RES - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	BO	EMILIA	1920461207	25/5/1998	
7	WORK SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE LAVORO A MUTUALITA' PREVALENTE	PIACENZA	PC	EMILIA	1373480332	24/2/2003	
8	PUNTO.PARMA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PARMA	PR	EMILIA	2120690348	23/3/2000	
9	MONDO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	EMILIA	2823841206	29/1/2008	
10	EDIL OMNIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARGELATO	BO	EMILIA	2578921203	22/7/2005	
11	M.L. TEAM - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARGELATO	BO	EMILIA	2445471200	26/3/2004	
12	C00P TRE STELLE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CASTELLO D'ARGILE	BO	EMILIA	2288101203	17/7/2002	
13	DUE SOLI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VIGOLZONE	PC	EMILIA	1413320332	29/7/2004	
14	COOPERATIVA EDIFICATRICE IL RISVEGLIO - COOP. A R.L.	BOLOGNA	BO	EMILIA	1064080375	25/7/1962	
15	TECNOSTAR SOCIETA' COOPERATIVA	CALDERARA DI RENO	BO	EMILIA	2675651208	19/7/2006	
16	MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'AGOSTINO	FE	EMILIA	1751360387	5/3/2008	
17	S.I.C. SERVICE SISTEMI INTEGRATI PER LE COMUNICAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	BO	EMILIA	4213860374	1/7/1994	
18	RED SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	EMILIA	2607911209	22/12/2005	
19	WOLF SECURITY SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	EMILIA	2620071205	16/1/2006	
20	VENUS SC SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	BO	EMILIA	2782471201	1/10/2007	
21	ORCHESTRA CALIFORNIA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	PC	EMILIA	903730331	19/10/1985	
22	YASMINE SOC. COOP. A R.L.	COMACCHIO	FE	EMILIA	1690010382	13/4/2006	
23	TECNICAL SERVIZI MONTAGGI E VERNICIATURE SOCIETA' COOPERATIVA	CREVALCORE	BO	EMILIA	3119940363	16/2/2007	
24	SUPER SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	EMILIA	2698981202	28/11/2006	
25	HERBA VITAE SOC. COOP. A R.L.	BOLOGNA	BO	EMILIA	3987890377	28/6/1990	
26	FUTUR SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CREVALCORE	BO	EMILIA	2443381203	14/4/2004	
27	COCCOLE COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OZZANO DELL'EMILIA	BO	EMILIA	2506261201	9/12/2004	
28	TRASPORTI COOPERATIVA BERTONE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SANTA MARIA DEL MOLISE	IS	MOLISE	837720945	27/3/2004	
29	ORVIETO VIVA - SOC. COOP. A R.L.	ORVIETO	TR	UMBRIA	593760556	29/6/1990	
30	CREDITALIA SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ORVIETO	TR	UMBRIA	631880556	12/6/1992	
31	ON SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	PERUGIA	PG	UMBRIA	2546720547	19/7/2001	
32	AMBIENTE NATURA GUBBIO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GUBBIO	PG	UMBRIA	2443560541	26/2/2000	
33	COREMA SOC. COOP. A R.L.	TERNI	TR	UMBRIA	627990559	23/7/1992	
34	EDILIZIA OCRIENSE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OTRICOLI	TR	UMBRIA	172360554	10/2/1976	
35	CO.L.A. - COOPERATIVA LAVORATORI ACQUASPARTA - SOC. COOP. A R.L.	ACQUASPARTA	TR	UMBRIA	598740553	17/1/1991	
36	GI.AS.CO. COOPERATIVA GIOVANI ASSISI SOC. COOP. A R.L.	ASSISI	PG	UMBRIA	1505370542	8/1/1988	
37	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. ALFINA SERVIZI	CASTEL GIORGIO	TR	UMBRIA	767610553	7/1/1999	
38	A.M.R. PAVIMENTI COOP. A R.L.	MILANO	MI	LOMBARDIA	5094660965	29/12/2005	
39	D.F.R. SOCIETA' COOPERATIVA	CASTROVILLARI	CS	CALABRIA	2696070784	4/3/2005	
40	M.B. & S. - SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ONOFRIO	W	CALABRIA	2071840793	5/6/1996	
41	FARE LAVORO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	ROMA	RM	LAZIO	7074571006	7/5/2002	
42	PERCORSI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FAVRIA	TO	PIEMONTE	9333490010	10/03/2006	
43	MICROMERCATO - SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	1995890066	18/03/2003	
44	LA ROSA DEI VENTI SOCIETA' COOPERATIVA	CASALE MONFERRATO	AL	PIEMONTE	2084900063	31/05/2005	
45	LA STELLA DEL NORD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	2071560060	15/02/2005	
46	VINI PREGIATI DEL MONFERRATO - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SAN GIORGIO MONFERRATO	AL	PIEMONTE	1262730052	29/11/2000	
47	NEW JOB POINT SOCIETA' COOPERATIVA	TORINO	TO	PIEMONTE	9309070010	09/02/2006	
48	MARIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TORINO	TO	PIEMONTE	9321100019	01/03/2006	
49	THE GREEN'S ANGELS - SOCIETA' COOPERATIVA	CASALE CORTE CERRO	VB	PIEMONTE	2121740035	03/1172007	UNCI
50	COOPERATIVA SOCIALE IL SOSTEGNO SERENITAS S.C.S.	CASALE MONFERRATO	AL	PIEMONTE	-1810780062	27/10/1998	

11A00488

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Latteria Sociale Cooperativa di Valvasone - Società cooperativa agricola», in Valvasone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2777 del 29 dicembre 2010 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Latteria Sociale Cooperativa di Valvasone - Società cooperativa agricola», con sede in Valvasone, costituita addì 27 gennaio 1973, per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Anna Grava, con studio in Pordenone, via Mazzini n. 13.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

11A00568

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato concernente l'estratto dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: "Avviso relativo all'estratto del provvedimento FV/103 dell'8 novembre 2010, recante: «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale "Flotina" con conseguente modifica degli stampati».". (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 – serie generale – del 19 gennaio 2011).

Il testo del titolo dell'estratto citato in epigrafe, riportato nel Sommario alla pagina III e a pag. 16, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: "Avviso relativo all'estratto del provvedimento FV/103 dell'8 novembre 2010, recante: «Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale "Flotina" con conseguente modifica degli stampati».".

11A00811

Comunicato concernente il decreto 23 novembre 2010 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Riconoscimento dell'idoneità al centro "Phytolab S.r.l.", in Latina ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 - serie generale - del 15 dicembre 2010)

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario alla pagina II e a pag. 28, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Riconoscimento dell'idoneità al centro "Centro Ricerche Agrobiocontrol S.r.l.", in Latina ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.».

11A00812

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-017) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00